

**Zeitschrift:** Rivista militare della Svizzera italiana  
**Herausgeber:** Lugano : Amministrazione RMSI  
**Band:** 37 (1965)  
**Heft:** 1

**Artikel:** Retrospettiva degli atti concernente il settore militare emanati nel 1964 dalle Camere Fed. e dal Consiglio Federale  
**Autor:** [s.n.]  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-245820>

#### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

#### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 31.12.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

---

## **Retrospettiva degli atti concernente il settore militare emanati nel 1964 dalle Camere Fed. e dal Consiglio Federale**

---

ct.

Ci proponiamo di considerare brevemente i principali atti emanati dall'Assemblea federale, cioè leggi e decreti federali, e dal Consiglio federale, cioè decreti del Consiglio federale e ordinanze, nel 1964, per quanto attiene al settore militare.

Una premessa: non intendiamo soffermarci sulla faccenda dei Mirage. Dei fatti e delle conseguenze già molto è stato scritto e detto, onde un riassunto peccherebbe di incompletezza. D'altronde, il nocciolo dell'affare si è piuttosto spostato dal campo specificamente militare e quello più vasto delle competenze dell'amministrazione e del controllo parlamentare sull'attività della stessa. Ci limitiamo, pertanto, a ricordare che, nella sessione autunnale 1964, le Camere federali hanno destinato all'acquisto di 18 ricognitori Mirage III RS, di 36 aerei da combattimento Mirage III S, di 2 biposto Mirage III BS e di 1 caccia Ill C, compresi accessori ricambi e munizioni, il credito di 827,9 milioni di franchi stanziato nel 1961 per l'acquisto di 100 aerei da combattimento Mirage III S.

\* \* \*

Se, eliminato l'affare dei Mirage, consideriamo gli atti varati dall'Assemblea federale lo scorso anno, constatiamo che ben pochi sono quelli di natura militare. Rileviamo il decreto federale dell'11 marzo 1964 concernente opere militari e piazze d'armi, con il quale, nell'ambito del completamento della nostra difesa, per l'attuazione di una ulteriore fase di acquisti e di lavori richiesti dalla nuova organizzazione delle truppe e a prolungamento dell'omonimo decreto federale del 19

dicembre 1962 (crediti per 173.125.000 fr.), sono stanziati crediti d'opera di 268.990.000 fr. per un programma di costruzioni comprendente opere militari (magazzini e officine di riparazione di materiale bellico, parchi automobilistici, fabbrica d'aerei di Emmen, fabbrica d'armi di Berna, officine di Thun, fabbrica di munizioni di Thun, costruzioni per le truppe d'aviazione e di contraerea, rete di trasmissione, edifici per il servizio di sanità), piazze d'armi (Bremgarten AG, Brugg, Drogens, Sion, St. Maurice, St. Luziensteig, Herisau, San Gallo, Coira) e balipedi (Wichlen, Hongrin, Wideralp, Montana).

Il 9 ottobre 1964, il Consiglio degli Stati e il Consiglio nazionale hanno approvato il decreto federale su la tassa d'esenzione dal servizio militare per le classi di landsturm. In virtù di esso, l'obbligo di tassa è esteso alle classi di landsturm, per gli anni in cui il Consiglio federale, fondandosi sugli articoli da 120 a 122 dell'organizzazione militare, ordina corsi di landsturm: sono esentuati gli uomini tenuti al servizio militare che hanno superato i 50 anni all'inizio dell'anno dell'assoggettamento. Il decreto che è applicabile per la prima volta alla tassa esigibile per l'anno 1964 (gli assoggettati nati nel 1914 non devono, tuttavia, pagare alcuna tassa per il 1964), è una conseguenza segnatamente del nuovo ordinamento delle classi di età. Infatti, a decorrere dallo scorso anno, i militi della landsturm (ringiovanita) minori di 51 anni devono entrare in servizio conformemente a un ciclo regolare (cioè due volte a un corso di una settimana o una volta a un corso di due settimane), mentre prima nessuna disposizione, obbligava i militi della landsturm (49-60 anni) ad assolvere un servizio d'istruzione (salvo poche eccezioni). Giova citare, essendo sull'argomento, che il 1º gennaio 1965 è entrata in vigore una modifica del 26 gennaio 1965 dell'ordinanza di esecuzione della legge federale su la tassa d'esenzione dal servizio militare.

Nella sessione primaverile, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati si occuparono, come è stabilito dalla legge, dei Conti di Stato per il 1963, che, per il Dipartimento militare, chiusero con un'uscita di 1.316.303.192 fr. (spese correnti 761.314.605 fr., spese per l'armamento 554.988.587 fr.) e con un'entrata di 22.644.002 fr.; per contro, nella sessione autunnale, essi trattarono il conto di previsione per il 1965, che, nelle proposte del Consiglio federale, dava, per il

Dipartimento militare, un'uscita di 1.522.996.500 fr. (spese correnti 897.996.500 fr., spese per l'armamento 625.000.000 fr.) e un'entrata di 21.917.800 fr. L'abituale dibattimento parlamentare sulla gestione del Dipartimento militare nell'anno precedente, svoltasi in giugno, non ci suggerisce rilievi particolari.

Verso la fine dell'anno, l'Assemblea federale è stata adita di un disegno di decreto federale concernente l'acquisto di terreni per i bisogni dell'esercito. Con esso, il Consiglio federale chiede lo stanziamento dei seguenti crediti d'opera: 1.535.000 fr. per l'acquisto di terreni attorno alla fabbrica di aerei di Emmen, 1.078.000 come credito suppletivo (maggiori spese nella procedura di espropriazione) per l'ingrandimento di un aerodromo di guerra, 22.000 fr. come credito suppletivo per l'acquisto di un terreno per la piazza d'armi di Coira, 43.310.000 fr. per acquisti di terreno in corso, 15.000.000 fr. per acquisti imprevisti e urgenti.

Pur essendo state approvate nel 1963 (ambedue il 19 dicembre), riteniamo utile di accennare a due importanti leggi entrate in vigore il 1º gennaio 1964: la legge federale che modifica quella sulle indennità ai militari per perdita di guadagno e la legge federale che modifica quella su l'assicurazione militare. Circa la prima, osserviamo che le indennità ai militari per perdita di guadagno dovrebbero, giusta la loro natura, seguire immediatamente l'evoluzione dei salari, ma che ciò avviene automaticamente soltanto per le indennità calcolate in per cento del reddito del lavoro, mentre che per quelle stabilite come somme assolute occorre periodicamente adeguarle. La modificazione considerata costituisce appunto un siffatto adeguamento. Poiché siamo sull'argomento, citiamo anche il decreto del Consiglio federale del 3 aprile 1964, messo in vigore con effetto retroattivo al 1º gennaio 1964, che modifica l'ordinanza di esecuzione della predetta legge: il decreto adegua talune cifre all'evoluzione dei salari e migliora in qualche punto le condizioni per l'ottenimento delle indennità.

La revisione parziale della legge sull'assicurazione militare, citata sopra, apporta molti miglioramenti. Indichiamone qualcuno: le attività sinora assicurate soltanto contro gli infortuni sono parimente assicurate contro le malattie; l'ambito assicurativo è esteso al settore delle attività militari fuori servizio; l'assicurazione è sospesa durante

il tempo in cui l'assicurato esercita, a proprio profitto o a profitto di un terzo, un'attività lucrativa e durante ogni congedo personale (prima: durante il tempo in cui l'assicurato si trovava in congedo personale per scopi civili); l'assicurato richiedente ha il diritto di rifiutare i periti designati dall'assicurazione; il diritto di recuperare le prestazioni non fatte valere ecc. si estingue cinque anni dopo la fine del mese in cui erano dovute; almeno ogni cinque anni, il Consiglio federale fa rapporto all'Assemblea federale circa lo stato delle rendite rispetto ai prezzi e ai redditi del lavoro, proponendo, ove occorra, un equo adeguamento; l'indennità funeraria e, in alcuni casi, la rendita del coniuge superstite sono aumentate; è istituita l'indennità di riparazione; tribunale di prima istanza è, oltre a quello del Cantone di domicilio, anche il tribunale del Cantone di attinenza o quello del Cantone ove l'attore soggiorna per un trattamento ospedaliero prolungato; è sancito l'adattamento delle rendite attribuite per tempo indeterminato. In conseguenza di questa revisione, il Consiglio federale ha emanato, il 20 marzo 1964, una nuova ordinanza di esecuzione della legge stessa e un decreto che regola la procedura di adattamento delle rendite.

\* \* \*

Consideriamo ora decreti e ordinanze del Consiglio federale concernenti il settore militare e ordinanze del Dipartimento militare federale, pubblicate nella Raccolta ufficiale del 1964. Il 1º gennaio 1964, sono entrati in vigore un nuovo decreto del Consiglio federale del 20 dicembre 1963 concernente gli autoveicoli di provenienza svizzera utilizzabili dall'esercito, con relativa ordinanza del Dipartimento militare del 24 dicembre 1963; una modificazione del 28 gennaio 1964 del decreto del Consiglio federale concernente i servizi d'istruzione per ufficiali; il 1º marzo 1964 è entrata in vigore la nuova ordinanza del 7 febbraio 1964 sul servizio territoriale, il 1º maggio 1964 una modificazione del 29 maggio 1964 del decreto del Consiglio federale concernente gli automobili per istruttori e il 1º giugno 1964 una modificazione del 25 maggio 1964 dell'ordinanza per l'esecuzione del decreto del Consiglio federale concernente il materiale di guerra, come anche una modificazione del 18 dicembre 1964 del decreto del Consiglio federale concernente la consegna del fucile d'assalto; il 1º gennaio 1965 sono

entrata in vigore una modificazione del 7 settembre 1964 dell'ordinanza del dipartimento militare concernente il promovimento dell'allevamento dei cavalli e muli idonei per l'esercito; una modificazione del 13 ottobre 1964 dell'ordinanza sul tiro a segno fuori del servizio militare; una modificazione del 6 novembre 1964 del decreto del Consiglio federale concernente le indennità militari; una modificazione del 15 ottobre 1964 dell'ordinanza del dipartimento militare concernente tali indennità; una modificazione del 7 dicembre 1964 dell'ordinanza sull'avanzamento nell'esercito e una modificazione del 19 dicembre 1964 del decreto del Consiglio federale concernente la formazione dei sottufficiali e dei tenenti.

\* \* \*

Nel campo della protezione civile, il 1<sup>o</sup> maggio 1964 è entrata in vigore l'ordinanza, il 25 maggio la legge federale del 4 ottobre 1963 sull'edilizia di protezione civile, con la relativa ordinanza del 15 maggio 1964, il 1<sup>o</sup> settembre 1964 l'ordinanza sul personale d'istruzione della protezione civile nei Cantoni e il 1<sup>o</sup> gennaio 1965 il decreto del Consiglio federale del 15 settembre 1964 concernente la gerarchia e le retribuzioni nel servizio della protezione civile.

Il 26 giugno 1964, il Consiglio federale ha emanato un decreto che adatta quello concernente la riscossione di una imposta per la difesa nazionale all'articolo 8, capoverso 3 (nel tenore di cui al numero II del decreto federale del 27 settembre 1963 concernente la proroga dell'ordinamento delle finanze della Confederazione) delle disposizioni transitorie della Costituzione federale: il decreto, che è entrato in vigore il 1<sup>o</sup> gennaio 1965, concerne la riduzione dell'imposta per la difesa nazionale negli anni 1965 e seguenti.

Con l'adesione del Cantone di Berna, comunicata dalla Cancelleria federale il 1<sup>o</sup> novembre 1964, tutti i Cantoni e semi Cantoni fanno parte del concordato sul commercio di armi e munizioni.